



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

IL CONTRIBUTO DI PIETRO TRIMARCHI  
ALL'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

Atti del Convegno  
Trento, 16-18 dicembre 2020

a cura di  
GIUSEPPE BELLANTUONO  
UMBERTO IZZO

2022





**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**56**

**2022**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

## PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

*Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni Scientifiche  
dell'Università degli Studi di Trento*

© Copyright 2022  
*by Università degli Studi di Trento  
Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-8443-973-4  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea, grazie al contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Eccellenza finanziato dal MIUR - CUP E66C18000370005. per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN 979-12-5976-245-0

*Febbraio 2022*

IL CONTRIBUTO DI PIETRO TRIMARCHI  
ALL'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

Atti del Convegno  
Trento, 16-18 dicembre 2020

a cura di  
*Giuseppe Bellantuono*  
*Umberto Izzo*

Università degli Studi di Trento 2022



## INDICE

	Pag.
Giuseppe Bellantuono e Umberto Izzo <i>Prefazione</i> .....	1
Mario Barcellona <i>Diritto, economia e analisi economica del diritto</i> .....	5
Giuseppe Bellantuono <i>Riflessioni sul metodo di Pietro Trimarchi</i> .....	21
Francesco Denozza <i>I risarcimenti punitivi tra razionalità e ragionevolezza</i> .....	55
Roberto Pardolesi <i>Pietro Trimarchi, causa ignota e responsabilità sanitaria</i> .....	73
Francesco Parisi <i>Allocazione del rischio e disegno delle regole</i> .....	83
Cesare Salvi <i>Funzioni della responsabilità civile</i> .....	95
Gianroberto Villa <i>Incentivi all'adempimento: il pensiero di Pietro Trimarchi e la Corte di Cassazione</i> .....	103
Bibliografia.....	113

# INCENTIVI ALL'ADEMPIMENTO: IL PENSIERO DI PIETRO TRIMARCHI E LA CORTE DI CASSAZIONE

Gianroberto Villa

SOMMARIO: 1. *Un contributo pionieristico sulla responsabilità.* 2. *Danno da ritardo e profitti del debitore.* 3. *Incentivi e arricchimento.* 4. *La perdita minima del danneggiato.*

## 1. *Un contributo pionieristico sulla responsabilità*

Nel 1970 Pietro Trimarchi pubblica un saggio dal titolo *Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale*<sup>1</sup>.

Si tratta di un lavoro rivoluzionario per la nostra tradizione giuridica: già a partire dal suo aspetto formale, è un articolo in cui non vi è traccia di massime e brocardi, ma che si giova di equazioni e disequazioni. Al di là di questo, che potrebbe essere giudicato come un aspetto solo esteriore, è il metodo utilizzato per l'esame della responsabilità contrattuale a essere fortemente innovativo.

Trimarchi si chiede quale sia la funzione della responsabilità contrattuale all'interno di un sistema di incentivi e precauzioni diretto a condizionare la condotta degli operatori economici; in un dialogo che guarda ai lavori di Guido Calabresi<sup>2</sup> e di Ronald Coase<sup>3</sup>, fissa alcuni punti rilevanti.

Egli osserva in primo luogo che la responsabilità è uno strumento che mira a indurre il debitore ad adempiere le prestazioni promesse; ciò

---

<sup>1</sup> In *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, p. 512 ss. Il lavoro è apparso anche in lingua tedesca: *Die Regelung der Vertragshaftung aus ökonomischer Sicht*, in *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht*, 1972, p. 118 ss.

<sup>2</sup> *Does the fault system optimally control accident costs?*, 33(3) *Law Cont. Prob.* 429 (1968); *The decision for accidents: an approach to nonfault allocation of costs*, 78 *Harv. L. Rev.* 713 (1965).

<sup>3</sup> *The problem of social cost*, 3 *J.L. & Econ.* 1 (1960).



richiede di adottare strumenti giuridici che lo spingano ad assumere misure preventive affinché non si verifichino disfunzioni che ostacolino l'adempimento o provochino adempimenti inesatti. Tuttavia, poiché ogni misura di prevenzione porta con sé un costo, gli effetti economici della responsabilità devono essere calibrati allo scopo di condurre il debitore ad affrontare quelle spese volte alla prevenzione che siano inferiori al valore atteso del danno. Inoltre, nella determinazione di questo livello di costi e misure preventive, deve essere preso in considerazione il fatto che anche il creditore può contribuire a prevenire il danno mediante precauzioni da assumere dal suo lato, in modo da raggiungere un livello ottimale di prevenzione bilaterale.

Trimarchi rileva che il danno in realtà non può essere eliminato, una volta che è stato prodotto; al più possono essere trasferite le sue conseguenze economiche da una parte all'altra del rapporto, tenendo però conto che occorre evitare che il peso finanziario del danno o del risarcimento abbia risultati devastanti sull'economia individuale di chi debba sostenerlo; dunque le regole devono avere l'obiettivo di assegnare quell'onere in modo da favorire l'assorbimento del danno con le minori scosse possibili. Questa finalità giustifica soluzioni che limitino la responsabilità al danno prevedibile da parte del debitore e che prendano in considerazione, nella ripartizione del peso del danno tra le parti, la maggiore o minore facilità di accedere all'assicurazione da parte loro.

L'articolo rileva poi che le regole sulla responsabilità devono mirare a ridurre anche i costi del procedimento giudiziario e che quindi dovrebbero essere privilegiate soluzioni che semplifichino l'amministrazione delle liti, evitando per quanto possibile lunghe istruttorie, più probabili laddove si debba valutare la colpa del danneggiante e più contenute se operano sistemi di responsabilità oggettiva.

Il lavoro, dopo avere analizzato le ragioni per cui nel sistema italiano la responsabilità non derivante da dolo copre solo i danni prevedibili e avere suggerito, in alcuni settori come quello in cui il rapporto corre tra imprese e consumatori, una preferenza a favore di un sistema di responsabilità oggettiva, si fa carico di due obiezioni. La prima è quella per cui un incremento della responsabilità porta a un aumento dei prezzi, perché le misure preventive si traducono in aumenti di costi, di cui fa le spese il cliente apparentemente protetto da una responsabilità più

rigorosa imposta all'impresa; la risposta di Trimarchi è che questo processo è lento e che, comunque, un allentamento della responsabilità sconta il rischio elevato di favorire comportamenti opportunistici e fenomeni di selezione avversa, portando comunque pregiudizi ai creditori. La seconda obiezione è quella che ha radici nelle riflessioni di Ronald Coase e che sottolinea che, dal punto di vista dell'efficienza, la scelta tra uno o l'altro assetto delle regole sulla responsabilità sarebbe indifferente, in quanto, negoziando tra loro, le parti arriverebbero spontaneamente al risultato più efficiente; Trimarchi replica che l'esistenza dei costi transattivi esclude la concreta praticabilità di questo risultato.

L'articolo si chiude infine segnalando che, di fronte a certe sopravvenienze, la responsabilità non deve operare, perché incentiverebbe un adempimento inefficiente in quanto eccessivamente oneroso, quando non impossibile.

Come si vede, i temi toccati sono molti; in questa sede, dovendo necessariamente operare una selezione, vorrei soffermare l'attenzione sulla considerazione iniziale da cui l'intero lavoro si sviluppa, ovvero quello che vede la responsabilità come strumento per creare corretti incentivi ad adempiere.

Si tratta del resto di un argomento su cui Trimarchi sarebbe ritornato anni dopo, con un lavoro dal titolo *Incentivi e rischio nella responsabilità contrattuale*<sup>4</sup>. Qui la funzione della responsabilità come sistema per creare corretti incentivi all'adempimento è ribadita e coordinata con l'ulteriore elemento rilevante sul tema, una sorta di altra faccia della medaglia, costituita dalla funzione del contratto e della responsabilità quale meccanismo di ripartizione dei rischi tra le parti. In questa prospettiva, il discorso raccoglie ulteriori riflessioni inerenti al funzionamento della responsabilità e alla ripartizione dei rischi in connessione con i criteri di imputazione, con un'analisi diversificata a seconda del contenuto delle diverse categorie di obbligazioni.

Queste idee hanno avuto accoglimento sempre più ampio nel contesto accademico e teorico; quello che può essere interessante chiedersi qui è se esse si siano estese anche oltre questo ambito, influenzando la giurisprudenza pratica. Svolgeremo quindi queste riflessioni valutando

---

<sup>4</sup> In *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 341 ss.

appunto se e come quella premessa generale sulla funzione della responsabilità sia stata recepita nel ragionamento dei giudici italiani.

## 2. *Danno da ritardo e profitti del debitore*

In questa verifica viene in aiuto una singolare coincidenza: proprio nel 2008, anno in cui è pubblicato il lavoro di Trimarchi ricordato da ultimo, si impone all'attenzione dei giuristi un'importante pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite<sup>5</sup>.

La sentenza si occupa di un tema da molto tempo oggetto di contrasti e ripensamenti, ovvero della determinazione del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. La decisione interviene in un momento in cui la rilevanza sociale ed economica della questione era parzialmente sopita grazie al convergere di due particolari evenienze quali la riduzione del tasso di inflazione a entità modestissime e la diminuzione dei rendimenti finanziari offerti dal mercato; tuttavia questa contingenza non cancella il ricordo di un precedente dibattito che aveva assunto toni accesi e proposto soluzioni divergenti in momenti in cui la pressione inflazionistica era stata intensa e preoccupante.

Non è questo il luogo per ripercorrere quelle discussioni<sup>6</sup>, ma il loro contenuto può essere riassunto, con una sintesi drastica, nella domanda: visto che il creditore di somme di denaro rimasto insoddisfatto ha il diritto di ottenere gli interessi legali, ma deve essere risarcito anche del danno eccedente e non coperto dagli interessi, come incide l'inflazione sulla determinazione del maggior danno?

La risposta è stata ovviamente da sempre influenzata dal rigore del principio nominalistico fissato dall'articolo 1277 del codice civile, il quale costituisce un freno al riconoscimento di rivalutazioni automatiche; dunque, in assenza di automatismi, ma in presenza di una disposizione che, come fa l'articolo 1224, consente al creditore di agire per ottenere il maggior danno subito per il ritardo nel pagamento, diventa

---

<sup>5</sup> Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, in *Foro it.*, 2008, I, 2786, con note di A. PALMIERI e R. PARDOLESI.

<sup>6</sup> Sul tema v. per tutti B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie: art. 1277-1284*, in F. GALGANO (a cura di), *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna, 2011, p. 332 ss.

cruciale individuare quali prove siano sufficienti per dimostrare il pregiudizio ulteriore e per superare l'obiezione per cui l'inflazione avrebbe colpito anche una somma di denaro pagata tempestivamente.

Di fronte a un atteggiamento spesso restrittivo che animava una gran parte della giurisprudenza e che accentuava il timore di alleggerire eccessivamente l'onere della prova incombente sul danneggiato, la Corte di Cassazione aveva proposto una soluzione compromissoria<sup>7</sup> creando un sistema di presunzioni di danno operanti in relazione a specifiche categorie di creditori, secondo una tassonomia che elencava cinque creditori-tipo, ciascuno con un onere della prova del danno diversificato, sino a giungere alla concessione della rivalutazione automatica per il caso in cui il creditore fosse un modesto consumatore<sup>8</sup>.

Il panorama successivo all'adozione di questa soluzione si è andato progressivamente adeguando, anche perché il terreno della contesa si è nel tempo ridotto, non solo per il mutamento del quadro economico, ma anche per la variazione del contesto giudico: la nuova versione dell'articolo 1284 del codice civile ha superato l'impostazione che disponeva un tasso di interesse legale fisso per introdurre un sistema mobile, nel quale un decreto ministeriale può adeguare annualmente il tasso tenendo conto del rendimento medio dei titoli di Stato di durata annuale e del tasso di inflazione registrato nell'anno<sup>9</sup>.

Insomma, nel 2008 il problema del maggior danno nell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria sembra accantonato. E tuttavia, con una sentenza attenta alle dinamiche dell'economia e ai riflessi che le soluzioni giuridiche esercitano sul comportamento degli operatori economici, la Corte di Cassazione rivoluziona il quadro che aveva composto in precedenza ed espone queste considerazioni: frequentemente il tasso legale di interesse, anche calcolato secondo i nuovi parametri, è risultato inferiore al tasso di rendimento del denaro disponibile sul mer-

---

<sup>7</sup> L'orientamento è stato definito da A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, p. 294 come "escamotages di natura teorico-dogmatica che non valgono a nascondere un indirizzo di politica giudiziale".

<sup>8</sup> Cass., sez. un., 4 luglio 1979, n. 3776, in *Foro it.*, 1979, I, 2622, con nota di R. PARDOLESI; Cass., sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, in *Foro it.*, 1986, I, 1265, con note di R. PARDOLESI e A. AMATUCCI.

<sup>9</sup> Art. 1 l. 26.11.1990, n. 662.

cato<sup>10</sup>; ciò significa che il debitore, seguendo un comportamento economicamente razionale, è indotto a ritardare l'adempimento e a investire in titoli le somme dovute, in quanto, anche se alla fine dovrà pagare gli interessi, avrà comunque un vantaggio pari alla differenza tra la misura del tasso legale di interesse e quella dei tassi praticati nel mercato.

In sostanza, per il debitore sarebbe efficiente non adempiere.

Con la pronuncia del 2008 la Corte di Cassazione supera la sua giurisprudenza precedente e critica il sistema delle "presunzioni personalizzate"; osserva invece che, con l'eccezione del 1994, anno nel quale il rendimento dei titoli di Stato era stato inferiore al tasso legale calcolato secondo i parametri variabili previsti dal codice civile, la più semplice forma di investimento del denaro, ovvero appunto quella in titoli pubblici, aveva goduto di una redditività superiore all'interesse legale, con la conseguenza che per il debitore era generalmente risultato conveniente, sul piano economico, non adempiere tempestivamente.

Essa considera questo esito contrario all'intenzione del legislatore che, modificando l'articolo 1284, non ha avuto lo scopo di creare un incentivo economico all'inadempimento, ma è stato ispirato dalla considerazione per cui l'ordinata attuazione delle relazioni economiche rappresenta un beneficio per la collettività. Al contrario, l'effetto di disincentivare l'inadempimento, in unione con la ricaduta positiva che ciò produce grazie alla diminuzione delle liti e alla semplificazione del processo, può derivare da una soluzione che elimini ogni spinta a non adempiere, in modo che la promozione di una causa da parte del creditore insoddisfatto si risolva come minimo nel riconoscimento a suo favore di un maggior importo corrispondente all'utile economico che il debitore ha tratto o che avrebbe potuto trarre dalla conservazione del denaro per tutto il tempo della mora.

La sentenza arriva in conclusione ad adottare un'interpretazione con cui è riconosciuto, a favore del creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora, un maggior danno pari alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata

---

<sup>10</sup> Si consideri, ad esempio, che l'adeguamento annuale registra le variazioni del mercato dopo che queste si sono verificate e che il tasso di interesse legale variato cristallizza le condizioni del mercato dell'anno precedente e non quelle che si verificano contemporaneamente al periodo in cui la misura del tasso legale è efficace.

non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore).

### 3. *Incentivi e arricchimento*

Le argomentazioni della Corte di Cassazione evocano con chiarezza almeno due dei concetti che Trimarchi esprime quando descrive le funzioni della responsabilità per inadempimento; vi è un chiaro riferimento agli effetti che le regole giuridiche determinano sulle scelte del debitore, producendo incentivi o disincentivi ad adempiere; è richiamata poi un'ulteriore funzione che deve ispirare le soluzioni in tema di responsabilità, ovvero l'esigenza di semplificare le liti e ridurne i costi.

Insomma, sembra che il tema degli incentivi economici creati dalla responsabilità e i ragionamenti attenti all'analisi economica abbiano fatto ingresso a pieno titolo negli strumenti di decisione della giurisprudenza, tanto da doverne essere soddisfatti.

Residua tuttavia una questione non chiarita: la Corte, quando parla del riconoscimento a favore del creditore dell'utile minimo ritratto o ritraibile dal debitore inadempiente, allude al risarcimento del danno o sta considerando un obbligo di reversione degli utili ricavati dal soggetto in mora?

In altri termini, la prospettiva concentrata sul lato del debitore inadempiente che lucra sul suo stesso ritardo evoca e pare riconoscere quale strumento compatibile con il nostro ordinamento il meccanismo che, nel quadro della *Restitution*, i sistemi di *common law* qualificano come *disgorgement*<sup>11</sup>. Non a caso, commentando quella sentenza, Roberto Pardolesi aveva intravisto nelle parole della motivazione, appunto un "*disgorgement che non t'aspetti*"<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> E.A. FARNSWORTH, *Contracts*<sup>2</sup>, Boston (Mass.), 1990, p. 817; ID., *Your loss or my gain? The dilemma of the disgorgement principle in breach of contract* (1985) 94 *Yale L. J.* 1339; in Italia, P. PARDOLESI, *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Trento, 2005.

<sup>12</sup> R. PARDOLESI, *Debiti di valuta, "danno da svalutazione" (e il "disgorgement" che non t'aspetti)*, in *Foro it.*, 2008, I, p. 2789.

Detto altrimenti, il piano su cui si muove l'argomentazione della Corte di Cassazione sembrerebbe diverso rispetto alla prospettiva della responsabilità; in forza delle regole che governano quest'ultima, è vero che la responsabilità risarcitoria svolge una funzione preventiva degli illeciti (anche contrattuali) e incentivante verso l'adempimento, ma questo effetto è ottenuto mediante un corretto calcolo del danno risarcibile commisurato all'interesse positivo e quindi ricollocando il creditore sulla stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato, se l'obbligazione fosse stata correttamente adempiuta.

La sentenza, invece, guarda a un altro aspetto laddove sottolinea la necessità di privare il debitore dell'arricchimento per attribuirlo all'altra parte, adottando un'impostazione che non opera più sul piano compensativo proprio delle regole sulla responsabilità.

È allora utile ritornare al pensiero di Pietro Trimarchi e alle riflessioni da lui svolte appunto sul tema dell'arricchimento ingiustificato<sup>13</sup>.

#### *4. La perdita minima del danneggiato*

Una domanda che Trimarchi aveva posto su questo tema era se il responsabile fosse tenuto a far pervenire al danneggiato l'arricchimento conseguito tramite l'illecito commesso. Allontanandosi dall'opposta tesi di Rodolfo Sacco<sup>14</sup> e muovendo dalle norme dettate per il possesso, egli giunge alla conclusione per cui l'attribuzione dei profitti al titolare del bene costituisce un complemento della tutela del diritto sulla cosa spettante al danneggiato; ma anche in questo caso i frutti conseguiti mediante la violazione del diritto sono dovuti soltanto se lo sfruttamento della cosa è avvenuta in malafede; se invece lo sfruttamento è intervenuto in buona fede, l'arricchito ha il diritto di trattenere i frutti.

Alla base di questo risultato vi è una considerazione di efficienza economica: la reversione dei profitti conseguiti in buona fede costituisce un freno irrazionale al progresso economico, perché fa gravare su ogni iniziativa un'incognita imprevedibile e alla lunga paralizzante.

---

<sup>13</sup> P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962.

<sup>14</sup> R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959.

La meditazione sulla sorte del profitto conseguito da chi abbia senza diritto utilizzato risorse altrui si è poi sviluppata ulteriormente osservando, da parte di Trimarchi, che laddove la legge o la giurisprudenza riconoscono simile effetto, ciò avviene nel contesto dello sfruttamento illecito della cosa, del diritto o dell'immagine altrui; lo sfruttamento di beni altrui costituisce quindi il presupposto necessario dell'attribuzione dei frutti<sup>15</sup>, cosicché, *a contrario*, non opera quando si abbia a che fare con un puro inadempimento.

Il profitto del danneggiante non può essere riconosciuto nemmeno a titolo di risarcimento punitivo, come Trimarchi rileva nel recentissimo lavoro da lui pubblicato su questo argomento<sup>16</sup>. La dimostrazione dell'insussistenza *de iure condito* di una figura del genere nel nostro sistema è serrata e articolata. Essa si sofferma tra l'altro su una disposizione che dai sostenitori dei "danni punitivi" viene invocata a dimostrazione del loro riconoscimento da parte del sistema giuridico, ovvero sull'art. 125 del codice della proprietà industriale, laddove si accorda al titolare del diritto leso la facoltà di chiedere la restituzione degli utili conseguiti dall'autore della violazione; e, a questo riguardo, Trimarchi osserva che siamo di fronte nuovamente a una norma di contenuto "restitutorio" e non risarcitorio.

In sintesi, la disposizione che consente al titolare del diritto di privativa di ottenere da chi l'ha impiegato illecitamente un risarcimento quantificato in base agli utili tratti dal diritto non ha funzione punitiva; semplicemente riconosce al soggetto leso i frutti della cosa, al netto degli eventuali extraprofiti attribuibili all'iniziativa del danneggiante.

Se a questo punto traguardiamo la sentenza del 2008 con le considerazioni appena riferite finiamo per percepire talune dissonanze. In particolare, se davvero la sentenza avesse ammesso la restituzione dell'utile conseguito o conseguibile dal debitore di somme di denaro, dovrebbero essere accettati almeno due corollari.

Il primo è che, per operare nel caso dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, la reversione del profitto dovrebbe prescindere dal

---

<sup>15</sup> P. TRIMARCHI, *L'arricchimento derivante da atto illecito*, in P. CENDON (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, II, Milano, 1994, p. 1197 ss.; ID., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano<sup>2</sup>, 2019, pp. 643 ss.

<sup>16</sup> P. TRIMARCHI, *Responsabilità civile punitiva?*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 687 ss.



fatto che il danneggiato sia titolare del bene sfruttato dal danneggiante, dal momento che il creditore insoddisfatto non ha alcun diritto sul denaro che possa essere assimilato alla proprietà; egli ha solo un credito e quindi attende denaro che non è mai stato suo.

Il secondo corollario è che, se si ammette la reversione dell'utile nelle condizioni appena descritte, allora il risultato dell'attribuzione del profitto al creditore dovrebbe riguardare ogni ipotesi di inadempimento imputabile, senza distinzione tra la buona o la mala fede dell'arricchito, che, se non è espressa nella lettera dell'articolo 125 del codice della proprietà industriale, gioca un ruolo essenziale nella disciplina generale del codice civile.

Credo però non sia complesso ridare coerenza al quadro d'insieme.

Per farlo, occorre semplicemente provare a correggere l'argomentazione di una sentenza che, quanto all'esito pratico, esprime un risultato certamente apprezzabile.

In questa direzione, si può capovolgere la prospettiva del discorso e, anziché dire che il debitore deve rendere gli interessi dei titoli di stato perché essi costituiscono il suo lucro, ottenibile mediante il più banale degli investimenti, si può concludere che anche il creditore avrebbe potuto, con la stessa facilità del debitore, investire il denaro in titoli di stato; si arriva così al medesimo risultato, ma affermando in modo più rigoroso che quel rendimento, semplice da conseguire, costituisce la misura non del profitto del debitore, ma del lucro mancato del creditore.

In sostanza, vi è una totale specularità tra quel "lucro minimo" del danneggiante e la "perdita minima" subita dal danneggiato; dunque, possiamo parlare più semplicemente di una quantificazione semplificata di un danno da risarcire, anziché di un profitto da restituire.

In questo modo, possiamo concludere che l'attenzione agli incentivi all'adempimento, sottolineata da Trimarchi già 50 anni fa, ha fatto pieno ingresso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, senza doverci troppo preoccupare per complicazioni teoriche derivanti da una motivazione non del tutto sorvegliata.